



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TESTO COMPARATO

Legenda: *corsivo barrato: parti cassate*
neretto: parti aggiunte

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

INDICE - SOMMARIO

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Funzioni e poteri
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Sede del Consiglio Comunale
- Art. 4 - Ufficio del Segretario Generale

TITOLO II: ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I: Insediamento e costituzione del Consiglio

- Art. 5 - Prima seduta
- Art. 6 - Convalida degli eletti
- Art. 7 - Adempimenti nella prima seduta

CAPO II: Presidenza del Consiglio

- Art. 8 - Funzioni e compiti del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente del Consiglio
- Art. 9 - Ufficio di Presidenza del Consiglio
- Art. 10 - Servizio di Segreteria Consiliare
- Art. 11 - Dotazione organica
- Art. 12 - Sedi e attrezzature
- Art. 13 - Risorse finanziarie

CAPO III: I Gruppi Consiliari

- Art. 14 - Composizione
- Art. 15 - Costituzione
- Art. 16 - Sede dei gruppi

CAPO IV: Le Commissioni Consiliari Permanenti

- Art. 17 - Individuazione
- Art. 18 - Istituzione e composizione delle Commissioni
- Art. 19 - Prima seduta e costituzione delle Commissioni
- Art. 20 - Presidenza
- Art. 21 - Convocazione della Commissione
- Art. 22 - Funzioni e poteri delle Commissioni
- Art. 23 - Funzioni di studio e ricerca
- Art. 24 - Svolgimento dei lavori
- Art. 25 - Segretario delle Commissioni
- Art. 26 - Verbale delle sedute delle Commissioni
- Art. 27 - Pubblicità delle sedute
- Art. 28 - Commissione di vigilanza

CAPO V: Altre articolazioni

- Art. 29 - Commissioni Speciali e Commissioni Speciali d'indagine
- Art. 30 - Norma comune relativamente al Capo V

TITOLO III: I CONSIGLIERI

CAPO I: Diritti e poteri dei Consiglieri

Sezione I: Diritti di informazione

Art. 31 - Informazione e accesso

Art. 32 - Condizioni e limiti dell'esercizio del diritto di informazione e accesso

Sezione II: Poteri dei Consiglieri

Art. 33 - Iniziative

Art. 34 - Emendamenti

Art. 35 - Norme comuni a interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno

Art. 36 - Interrogazioni

Art. 37 - Interpellanze

Art. 38 - Mozioni e ordini del giorno

Art. 39 - Dichiarazione d'urgenza per le mozioni e gli ordini del giorno

Art. 40 - Ritiro di interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno

Sezione III: Altri diritti

Art. 41 - Fatto personale

Art. 42 - Diritti inerenti il regolare svolgimento delle sedute consiliari

Art. 43 - Assistenza ai Consiglieri lavoratori e militari

Art. 44 - Assicurazione dei Consiglieri contro i rischi

Art. 45 - Status economico dei Consiglieri

Art. 46 - Patrocinio legale

CAPO II: Doveri dei Consiglieri

Art. 47 - Obbligo di presenza

Art. 48 - Obbligo del segreto

Art. 49 - Obbligo di astensione

Art. 50 - Pubblicità delle spese elettorali

Art. 51 - Pubblicità della situazione patrimoniale

CAPO III: Durata in carica

Art. 52 - Entrata in carica

Art. 53 - Cessazione dalla carica

Art. 54 - Sospensione e decadenza

TITOLO IV: FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I: Organizzazione dei lavori prima della seduta

Sezione I: Ordine del giorno, convocazione

Art. 55 - Data e ordine del giorno della seduta

Art. 56 - Struttura e contenuto dell'ordine del giorno

Art. 57 - Convocazione del Consiglio

- Art. 58 - Contenuto dell'avviso di convocazione
- Art. 59 - Seconda convocazione
- Art. 60 - Avviso per la seduta di prosecuzione
- Art. 61 - Convocazione di urgenza
- Art. 62 - Convocazione su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri
- Art. 63 - Deposito e consultazione degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno
- Art. 64 - Avvisi al pubblico

Sezione II: Adunanza e numero legale

- Art. 65 - Adunanza
- Art. 66 - Numero legale

CAPO II: La seduta

Sezione I: Norme generali

- Art. 67 - Apertura della seduta
- Art. 68 - Presidente della seduta
- Art. 69 - Poteri del Presidente della seduta
- Art. 70 - Verifica del numero legale
- Art. 71 - Mozione d'ordine
- Art. 72 - Partecipazione degli Assessori
- Art. 73 - Astensione obbligatoria dalla seduta
- Art. 74 - Partecipazione del Segretario Generale
- Art. 75 - Partecipazione ~~del Direttore Generale e~~ dei Dirigenti
- Art. 76 - Responsabile del processo verbale
- Art. 77 - Processo verbale
- Art. 78 - Approvazione del processo verbale
- Art. 79 - Deliberazioni
- Art. 80 - Resoconto integrale
- Art. 81 - Pubblicità e segretezza delle sedute

Sezione II: Svolgimento dei lavori

- Art. 82 - Nomina degli scrutatori
- Art. 83 - Comunicazioni del Presidente e del Sindaco
- Art. 84 - Argomenti ammessi alla trattazione
- Art. 85 - Ordine di trattazione degli argomenti
- Art. 86 - Tempi e modalità degli interventi inerenti le deliberazioni
- Art. 87 - Tempi per interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno
- Art. 88 - Argomenti discussi in Commissione Consiliare

Sezione III: La discussione

- Art. 89 - Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 90 - Apertura della discussione
- Art. 91 - Intervento dei Consiglieri
- Art. 92 - Presentazione di emendamenti ed ordini del giorno in corso di discussione
- Art. 93 - Chiusura della discussione generale

Sezione IV: La fase che precede la votazione finale

- Art. 94 - Discussione e votazione degli emendamenti e ordini del giorno
- Art. 95 - Dichiarazione di voto finale

Sezione V: Le votazioni

- Art. 96 - Sistemi di votazione
- Art. 97 - Votazione palese
- Art. 98 - Votazione segreta
- Art. 99 - Votazione per singole parti
- Art. 100 - Astensione facoltativa
- Art. 101 - Approvazione delle proposte
- Art. 102 - Nomine di rappresentanti del Consiglio
- Art. 103 - Lo scrutinio e la proclamazione dell'esito della votazione
- Art. 104 - Decisioni integrative

Sezione VI: Disciplina delle sedute

- Art. 105 - Poteri del Presidente
- Art. 106 - Disciplina dei Consiglieri
- Art. 107 - Disciplina del pubblico
- Art. 108 - Tumulto in aula
- Art. 109 - Servizio di polizia durante la seduta

TITOLO V: LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

- Art. 110 - Forma delle deliberazioni consiliari
- Art. 111 - Ratifica delle deliberazioni d'urgenza della Giunta
- Art. 112 - Pubblicazione delle deliberazioni
- Art. 113 - Controllo, esecutività ed eseguibilità delle deliberazioni

TITOLO VI: PROCEDURE PARTICOLARI

CAPO I: Elezione e revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio

- Art. 114 - Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio
- Art. 115 - Dimissioni e revoca del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente

CAPO II: Approvazione delle linee programmatiche di governo

- Art. 116 - Linee programmatiche di governo

CAPO III: Mozione di sfiducia

- Art. 117 - Mozione di sfiducia

CAPO IV: Casi di cessazione dalla carica di Sindaco

- Art. 118 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

CAPO V: Partecipazione dei Revisori dei Conti ~~e del Difensore Civico~~ alle sedute del Consiglio Comunale

- Art. 119 - Partecipazione dei Revisori dei Conti alle sedute del Consiglio Comunale

TITOLO I	TITOLO I
<p align="center">DISPOSIZIONI GENERALI</p>	<p align="center">DISPOSIZIONI GENERALI</p>
<p align="center">Art. 1 Funzioni e poteri</p>	<p align="center">Art. 1 Funzioni e poteri</p>
<p>1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale in attuazione delle norme di legge ed in armonia con i principi stabiliti dallo Statuto.</p> <p>2. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate da una disposizione espressa, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio Comunale sulla base dei principi generali.</p> <p>3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri relative all'interpretazione del regolamento sono decise dal Presidente del Consiglio.</p> <p>4. Terminata la seduta, quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti del Consiglio, la questione di interpretazione è sottoposta al parere dell'Ufficio di Presidenza. Il parere è comunicato al Consiglio nella seduta successiva.</p> <p>5. Il Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 38, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. È l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo della complessiva azione comunale ed è deputato a controllarne l'attuazione, affidata alla responsabilità degli organi di governo. Dette funzioni di indirizzo e di controllo sono svolte mediante l'emanazione dei regolamenti e degli atti fondamentali che gli sono riservati dalla legge e dallo Statuto.</p>	<p>1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale in attuazione delle norme di legge ed in armonia con i principi stabiliti dallo Statuto.</p> <p>2. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate da una disposizione espressa, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio Comunale sulla base dei principi generali.</p> <p>3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri relative all'interpretazione del regolamento sono decise dal Presidente del Consiglio.</p> <p>4. Terminata la seduta, quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti del Consiglio, la questione di interpretazione è sottoposta al parere dell'Ufficio di Presidenza. Il parere è comunicato al Consiglio nella seduta successiva.</p> <p>5. Il Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 38, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Nell'ambito di tale autonomia sono disciplinati i criteri generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi del Consiglio Comunale e delle relative dotazioni logistiche, strumentali, organiche e finanziarie. È l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo della complessiva azione comunale ed è deputato a controllarne l'attuazione, affidata alla responsabilità degli organi di governo. Dette funzioni di indirizzo e di controllo sono svolte mediante l'emanazione dei regolamenti e degli atti fondamentali che gli sono riservati dalla legge e dallo Statuto.</p>
<p align="center">Art. 2 Definizioni</p>	<p align="center">Art. 2 Definizioni</p>
<p>1. Nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento valgono le seguenti definizioni e regole:</p> <p>a) adunanza: riunione dei componenti del Consiglio e dei componenti delle Commissioni prima della trasformazione della riunione stessa in seduta;</p>	<p>1. Nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento valgono le seguenti definizioni e regole:</p> <p>a) adunanza: riunione dei componenti del Consiglio e dei componenti delle Commissioni prima della trasformazione della riunione stessa in seduta;</p>

<p>b) aula consiliare: sala in cui hanno luogo le adunanze e le sedute consiliari; in essa lo spazio destinato ai seggi dei Consiglieri, alla Presidenza ed alla Giunta Comunale è separato da quello destinato al pubblico ed alla stampa;</p> <p>c) quorum strutturale o numero legale: è il numero dei Consiglieri richiesto per la validità delle sedute consiliari;</p> <p>d) quorum funzionale: è il numero dei votanti necessario per l'adozione delle deliberazioni;</p> <p>e) seduta: è la riunione dei Consiglieri dal momento in cui il Presidente, constatata la presenza del numero legale, la dichiara aperta e dà inizio ai lavori, fino a che non viene dichiarata ufficialmente chiusa dal Presidente;</p> <p>f) ordine del giorno: l'espressione ha due significati: 1) elenco degli argomenti contenuti nell'avviso di convocazione; 2) documento scritto presentato dai Consiglieri o dalla Giunta Comunale sul quale il Consiglio vota separatamente;</p> <p>g) Presidente: è colui che presiede la seduta e cioè, secondo i casi, il Presidente del Consiglio, il Vice Presidente o il Consigliere Anziano;</p> <p>h) Consigliere Anziano: ai fini della presidenza della prima seduta, è tale il Consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art.73 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi del comma 11° del medesimo articolo 73;</p> <p>i) Consiglieri: salvo non sia diversamente indicato, si considerano tali il complesso dei soggetti componenti il Consiglio Comunale e cioè tutti i Consiglieri ed il Sindaco;</p> <p>l) aggiornamento dei lavori: è il rinvio ad una riunione successiva della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno;</p> <p>m) maggioranza e minoranza: i Consiglieri che sono stati eletti nella medesima lista alla quale appartiene il Sindaco proclamato eletto e nelle liste ad essa collegate fanno parte della maggioranza; i Consiglieri che sono stati eletti in altre liste fanno parte della minoranza. I Consiglieri che intendono modificare successivamente alla elezione del Sindaco la propria posizione di maggioranza o di minoranza devono darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, che provvede ad informare il Consiglio nella prima seduta successiva alla comunicazione o a darne comunicazione al Consiglio durante la seduta.</p>	<p>b) aula consiliare: sala in cui hanno luogo le adunanze e le sedute consiliari; in essa lo spazio destinato ai seggi dei Consiglieri, alla Presidenza ed alla Giunta Comunale è separato da quello destinato al pubblico ed alla stampa;</p> <p>c) quorum strutturale o numero legale: è il numero dei Consiglieri richiesto per la validità delle sedute consiliari;</p> <p>d) quorum funzionale: è il numero dei votanti necessario per l'adozione delle deliberazioni;</p> <p>e) seduta: è la riunione dei Consiglieri e del Sindaco dal momento in cui il Presidente, constatata la presenza del numero legale, la dichiara aperta e dà inizio ai lavori, fino a che non viene dichiarata ufficialmente chiusa dal Presidente;</p> <p>f) ordine del giorno: l'espressione ha due significati: 1) elenco degli argomenti contenuti nell'avviso di convocazione; 2) documento scritto presentato dai Consiglieri o dalla Giunta Comunale sul quale il Consiglio vota separatamente;</p> <p>g) Presidente: è colui che presiede la seduta e cioè, secondo i casi, il Presidente del Consiglio, il Vice Presidente o il Consigliere Anziano;</p> <p>h) Consigliere Anziano: ai fini della presidenza della prima seduta, è tale il Consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art.73 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi del comma 11° del medesimo articolo 73. In tutte le altre fattispecie ovvero in caso di contemporanea assenza od impedimento del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio, il Consiglio Comunale è presieduto dal Consigliere più anziano, così come individuato dall'art. 10, comma 2, dello Statuto;</p> <p>i) Consiglieri: salvo non sia diversamente indicato, si considerano tali il complesso dei soggetti componenti il Consiglio Comunale e cioè tutti i Consiglieri ed il Sindaco;</p> <p>i) Consiglio Comunale: organo di governo del Comune composto dai Consiglieri Comunali, oltre al Sindaco che ne fa parte a tutti gli effetti;</p> <p>l) aggiornamento dei lavori: è il rinvio ad una riunione successiva della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno;</p> <p>m) maggioranza e minoranza: i Consiglieri che sono stati eletti nella medesima lista alla quale appartiene il Sindaco proclamato</p>
---	--

<p style="text-align: center;">Art. 3 Sede del Consiglio Comunale</p> <p>1. Il Consiglio Comunale ha sede nel Palazzo Comunale sito in Piazza del Comune n. 8.</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, può stabilire, in via eccezionale, di riunire il Consiglio in sede diversa, nell'ambito del territorio comunale, quando sussistano particolari esigenze.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4 Ufficio del Segretario Generale</p> <p>1. Il Segretario Generale, per lo svolgimento delle sue funzioni inerenti la partecipazione alle riunioni del Consiglio, è assistito dall'ufficio funzionalmente competente.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO</p> <p style="text-align: center;">CAPO I Insediamento e costituzione del Consiglio</p> <p style="text-align: center;">Art. 5 Prima seduta</p> <p>1. Il Consiglio Comunale è convocato per la prima volta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.</p> <p>2. La prima seduta è presieduta dal Consigliere Anziano per cifra elettorale ai sensi di legge, fino all'elezione del Presidente del Consiglio.</p> <p>3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti entro tre giorni liberi dalla data fissata</p>	<p>eletto e nelle liste ad essa collegate fanno parte della maggioranza; i Consiglieri che sono stati eletti in altre liste fanno parte della minoranza. I Consiglieri che intendono modificare successivamente alla elezione del Sindaco la propria posizione di maggioranza o di minoranza devono darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, che provvede ad informare il Consiglio nella prima seduta successiva alla comunicazione o a darne comunicazione al Consiglio durante la seduta.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3 Sede del Consiglio Comunale</p> <p>1. Il Consiglio Comunale ha sede nel Palazzo Comunale sito in Piazza del Comune n. 8.</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, può stabilire, in via eccezionale, di riunire il Consiglio in sede diversa, nell'ambito del territorio comunale, quando sussistano particolari esigenze.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4 Ufficio del Segretario Generale</p> <p>1. Il Segretario Generale, per lo svolgimento delle sue funzioni inerenti la partecipazione alle riunioni del Consiglio, è assistito dall'ufficio funzionalmente competente.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO</p> <p style="text-align: center;">CAPO I Insediamento e costituzione del Consiglio</p> <p style="text-align: center;">Art. 5 Prima seduta</p> <p>1. Il Consiglio Comunale è convocato per la prima volta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.</p> <p>2. La prima seduta è presieduta dal Consigliere Anziano per cifra elettorale ai sensi di legge, fino all'elezione del Presidente del Consiglio.</p> <p>3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti entro tre giorni liberi dalla data fissata</p>
--	---

per la prima seduta e viene contestualmente comunicato al Prefetto.

Art. 6
Convalida degli eletti

1. Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ivi compreso l'elezione del Presidente del Consiglio, convalida l'elezione del Sindaco e dei Consiglieri eletti, ai sensi di legge.

2. Ove il Consiglio non possa procedere alla convalida del Sindaco, il Consigliere Anziano sospende la seduta e ne dà immediata comunicazione al Prefetto.

3. Intervenuta la convalida del Sindaco e dei Consiglieri, il Consiglio medesimo provvede alla sostituzione dei Consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili secondo le norme delle leggi vigenti.

4. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio, l'esame è aggiornato ad una successiva seduta che si considera di prosecuzione.

5. Alla prima seduta il Sindaco e i Consiglieri proclamati possono intervenire, anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo e possono partecipare alla deliberazione consiliare anche se si tratta della loro convalida.

6. Nella stessa seduta il Consiglio prende atto delle rinunzie presentate dai candidati proclamati eletti e provvede immediatamente alla convalida dei subentranti. Questi, se presenti in aula, sono immediatamente ammessi a partecipare ai lavori consiliari.

7. La deliberazione di convalida degli eletti è dichiarata immediatamente eseguibile.

Art. 7
Adempimenti nella prima seduta

1. Esaurite le procedure di convalida degli eletti, il Consiglio procede, nel suo seno, con esclusione dell'elettorato passivo del Sindaco, alla elezione del proprio Presidente e del Vice Presidente secondo quanto disposto dallo Statuto.

2. Il Presidente del Consiglio dà quindi la parola al Sindaco per le comunicazioni previste dallo Statuto. Nel corso della prima seduta il Consiglio procede all'elezione della

per la prima seduta e viene contestualmente comunicato al Prefetto.

Art. 6
Convalida degli eletti

1. Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ivi compreso l'elezione del Presidente del Consiglio, convalida l'elezione del Sindaco e dei Consiglieri eletti, ai sensi di legge.

2. Ove il Consiglio non possa procedere alla convalida del Sindaco, il Consigliere Anziano sospende la seduta e ne dà immediata comunicazione al Prefetto.

3. Intervenuta la convalida del Sindaco e dei Consiglieri, il Consiglio medesimo provvede alla sostituzione dei Consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili secondo le norme delle leggi vigenti.

4. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio, l'esame è aggiornato ad una successiva seduta che si considera di prosecuzione.

5. Alla prima seduta il Sindaco e i Consiglieri proclamati possono intervenire, anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo e possono partecipare alla deliberazione consiliare anche se si tratta della loro convalida.

6. Nella stessa seduta il Consiglio prende atto delle rinunzie presentate dai candidati proclamati eletti e provvede immediatamente alla convalida dei subentranti. Questi, se presenti in aula, sono immediatamente ammessi a partecipare ai lavori consiliari.

7. La deliberazione di convalida degli eletti è dichiarata immediatamente eseguibile.

Art. 7
Adempimenti nella prima seduta

1. Esaurite le procedure di convalida degli eletti, il Consiglio procede, nel suo seno, con esclusione dell'elettorato passivo del Sindaco, alla elezione del proprio Presidente e del Vice Presidente secondo quanto disposto dallo Statuto.

2. Il Presidente del Consiglio dà quindi la parola al Sindaco per le comunicazioni previste dallo Statuto. Nel corso della prima seduta il Consiglio procede all'elezione della

<p>Commissione Elettorale Comunale.</p> <p style="text-align: center;">CAPO II Presidenza del Consiglio</p> <p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p>Funzioni e compiti del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente del Consiglio</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 11, comma 1°, dello Statuto:</p> <p>a) rappresenta il Consiglio e lo presiede, moderandone i lavori e mantenendone l'ordine nel rispetto del presente regolamento;</p> <p>b) garantisce la tutela dei diritti e delle prerogative dei singoli Consiglieri;</p> <p>c) predispone l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio su richiesta delle Commissioni Consiliari, dei singoli Consiglieri e dell'Ufficio di Presidenza, assicurando, in ogni caso, l'iscrizione degli oggetti comunicatigli dal Sindaco e dalla Giunta nonché degli altri dovuti ai sensi dello Statuto e dei regolamenti che lo attuano;</p> <p>d) convoca il Consiglio Comunale ai sensi del successivo art. 57;</p> <p>e) ai suddetti fini e perché ne sia assicurato il buon andamento, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare sentito il Sindaco e l'Ufficio di Presidenza;</p> <p>f) stabilisce le forme per la più efficace pubblicizzazione delle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari e fissa le modalità di accesso del pubblico;</p> <p>g) attua ogni iniziativa utile per consentire ai Consiglieri l'adeguato e tempestivo accesso alle informazioni ed ai documenti utili all'espletamento del loro mandato e garantisce loro l'occorrente collaborazione degli uffici comunali per la formulazione degli atti deliberativi e di sindacato ispettivo di loro competenza;</p> <p>h) nomina i Consiglieri che rappresentano i Gruppi nelle Commissioni Consiliari secondo le modalità e i criteri dell'articolo 18 del presente regolamento e negli altri casi previsti da apposite norme;</p> <p>i) organizza i mezzi e le strutture in dotazione al Consiglio per il suo più efficiente funzionamento, avendo riguardo alle prerogative ed ai diritti dei singoli Consiglieri;</p> <p>j) ha facoltà di invitare, per un'audizione in</p>	<p>Commissione Elettorale Comunale.</p> <p style="text-align: center;">CAPO II Presidenza del Consiglio</p> <p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p>Funzioni e compiti del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente del Consiglio</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 11, comma 1°, dello Statuto:</p> <p>a) rappresenta il Consiglio e lo presiede, moderandone i lavori e mantenendone l'ordine nel rispetto del presente regolamento;</p> <p>b) garantisce la tutela dei diritti e delle prerogative dei singoli Consiglieri;</p> <p>c) predispone l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio su richiesta delle Commissioni Consiliari, dei singoli Consiglieri e dell'Ufficio di Presidenza, assicurando, in ogni caso, l'iscrizione degli oggetti comunicatigli dal Sindaco e dalla Giunta nonché degli altri dovuti ai sensi dello Statuto e dei regolamenti che lo attuano;</p> <p>d) convoca il Consiglio Comunale ai sensi del successivo art. 57;</p> <p>e) ai suddetti fini e perché ne sia assicurato il buon andamento, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare sentito il Sindaco e l'Ufficio di Presidenza;</p> <p>f) stabilisce le forme per la più efficace pubblicizzazione delle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari e fissa le modalità di accesso del pubblico;</p> <p>g) attua ogni iniziativa utile per consentire ai Consiglieri l'adeguato e tempestivo accesso alle informazioni ed ai documenti utili all'espletamento del loro mandato e garantisce loro l'occorrente collaborazione degli uffici comunali per la formulazione degli atti deliberativi e di sindacato ispettivo di loro competenza;</p> <p>h) nomina i Consiglieri che rappresentano i Gruppi nelle Commissioni Consiliari secondo le modalità e i criteri dell'articolo 18 del presente regolamento e negli altri casi previsti da apposite norme;</p> <p>i) organizza i mezzi e le strutture in dotazione al Consiglio per il suo più efficiente funzionamento, avendo riguardo alle prerogative ed ai diritti dei singoli Consiglieri;</p> <p>j) ha facoltà di invitare, per un'audizione in</p>
---	---

<p>Consiglio, persone ad esso estranee ove utile con riguardo a specifiche questioni o deliberazioni;</p> <p>k) esamina le giustificazioni delle assenze dei Consiglieri alle sedute del Consiglio e, se del caso, propone al Consiglio l'adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori;</p> <p>l) vigila sul rispetto da parte dei Consiglieri dei doveri ad essi prescritti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, ivi compresa la pubblicazione della loro situazione patrimoniale nonché delle spese sostenute per la loro campagna elettorale;</p> <p>m) sovrintende, nel rispetto delle proprie competenze gestionali, all'attività del Servizio di cui all'art. 10, adottando gli atti conseguenti;</p> <p>n) esercita le altre funzioni e gli altri compiti previsti dal presente regolamento.</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio Comunale anche nelle sedi esterne a quella dell'Amministrazione.</p> <p>3. Il Vice Presidente del Consiglio sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od altro impedimento e, pur essendo invitato alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza con diritto di parola, non partecipa alle votazioni svolte nell'ambito dell'attività dell'Ufficio, salvo non ne tenga la presidenza.</p> <p style="text-align: center;">Art. 9 Ufficio di Presidenza del Consiglio</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio si avvale dell'Ufficio di Presidenza, organismo consultivo del Presidente, per la definizione del programma</p>	<p>Consiglio, persone ad esso estranee ove utile con riguardo a specifiche questioni o deliberazioni;</p> <p>k) esamina le giustificazioni delle assenze dei Consiglieri alle sedute del Consiglio e, se del caso, propone al Consiglio l'adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori;</p> <p>l) vigila sul rispetto da parte dei Consiglieri dei doveri ad essi prescritti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, ivi compresa la pubblicazione della loro situazione patrimoniale nonché delle spese sostenute per la loro campagna elettorale;</p> <p>m) sovrintende, nel rispetto delle proprie competenze gestionali, all'attività del Servizio di cui all'art. 10, adottando gli atti conseguenti;</p> <p>n) può stabilire che argomenti specifici vengano trattati da più commissioni in seduta congiunta. La presidenza delle commissioni in seduta congiunta spetta al Presidente del Consiglio che, comunque, può delegarla al presidente della commissione tra quelle convocate in seduta congiunta più anziano per cifra elettorale;</p> <p>o) decide delle eccezioni sollevate dai Consiglieri nel corso della seduta del Consiglio Comunale relative all'interpretazione del regolamento, così come stabilito dal precedente art. 1, commi 2 e 3;</p> <p>p) esercita le altre funzioni e gli altri compiti previsti dal presente regolamento. esercita ogni altra funzione a lui attribuita dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio Comunale anche nelle sedi esterne a quella dell'Amministrazione.</p> <p>3. Il Vice Presidente del Consiglio sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od altro impedimento, (e, pur essendo invitato alle riunioni) è membro dell'Ufficio di Presidenza con diritto di parola ma non partecipa alle votazioni svolte nell'ambito dell'attività dell'Ufficio, salvo non ne tenga la presidenza.</p> <p style="text-align: center;">Art. 9 Ufficio di Presidenza del Consiglio</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio si avvale dell'Ufficio di Presidenza, organismo consultivo del Presidente, per la definizione del programma</p>
---	---

<p>dei lavori del Consiglio, per il coordinamento delle attività delle Commissioni Consiliari nonché per la gestione dei servizi, delle attrezzature e delle risorse finanziarie forniti al Consiglio ed ai Gruppi Consiliari per l'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.</p> <p>2. Dell'Ufficio di Presidenza fanno parte il Presidente del Consiglio, il Vice Presidente, i Capigruppo Consiliari o loro supplenti appositamente designati. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza, salva la funzione vicaria del Vice Presidente in caso di sua assenza. Alle sue riunioni è, di norma, invitato, senza diritto di voto, il Sindaco o suo delegato.</p> <p>3. L'Ufficio di Presidenza:</p> <p>a) concorre alla programmazione dei lavori consiliari;</p> <p>b) esprime parere, se richiesto, su ogni altra questione proposta dal Presidente relativa al funzionamento e ai lavori del Consiglio;</p> <p>c) svolge le altre funzioni previste dallo Statuto, dal presente regolamento e da altri regolamenti comunali.</p> <p>4. Il potere di voto compete esclusivamente ai Capigruppo Consiliari ed è rispettoso della forza numerica di ciascun Gruppo.</p> <p>5. Le decisioni dell'Ufficio di Presidenza sono assunte collegialmente e si intendono adottate se sono state approvate da un numero di Capigruppo che rappresentano la maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune. In caso di mancato accordo dispone, con decisione motivata ed insindacabile, il Presidente del Consiglio.</p> <p>6. Il Segretario Generale ed il Direttore Generale o loro delegati possono essere invitati alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza con funzioni consultive.</p> <p>7. Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza partecipa il Responsabile del Servizio di cui al successivo articolo o suo delegato.</p> <p>8. Le sedute dell'Ufficio di Presidenza non sono pubbliche tranne quando eserciti le funzioni proprie di commissione consiliare permanente di cui al successivo comma 9, lettere a), b), c) e d).</p> <p>9. L'Ufficio di Presidenza esercita anche le funzioni di commissione consiliare permanente per i problemi istituzionali e dell'informazione e per le relazioni internazionali del Comune e nello specifico:</p> <p>a) studia e propone le modifiche e le integrazioni da apportare allo Statuto ed al regolamento del Consiglio</p>	<p>dei lavori del Consiglio, per il coordinamento delle attività delle Commissioni Consiliari nonché per la gestione dei servizi, delle attrezzature e delle risorse finanziarie forniti al Consiglio ed ai Gruppi Consiliari per l'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.</p> <p>2. Dell'Ufficio di Presidenza fanno parte il Presidente del Consiglio, il Vice Presidente, i Capigruppo Consiliari o loro supplenti appositamente designati. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza, salva la funzione vicaria del Vice Presidente in caso di sua assenza. Alle sue riunioni è, di norma, invitato, senza diritto di voto, il Sindaco o suo delegato.</p> <p>3. L'Ufficio di Presidenza:</p> <p>a) concorre alla programmazione dei lavori consiliari;</p> <p>b) esprime parere, se richiesto, su ogni altra questione proposta dal Presidente relativa al funzionamento e ai lavori del Consiglio così come sulla interpretazione del regolamento di cui all'art. 1, comma 4;</p> <p>c) svolge le altre funzioni previste dalla legge, dallo Statuto, dal presente regolamento e da altri regolamenti comunali</p> <p>4. Il potere di voto compete esclusivamente ai Capigruppo Consiliari ed è rispettoso della forza numerica di ciascun Gruppo.</p> <p>5. Le decisioni dell'Ufficio di Presidenza sono assunte collegialmente e si intendono adottate se sono state approvate da un numero di Capigruppo che rappresentano la maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune. In caso di mancato accordo dispone, con decisione motivata ed insindacabile, il Presidente del Consiglio.</p> <p>6. Il Segretario Generale, ed il Direttore Generale o loro delegati possono essere invitati o suo delegato, può partecipare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza con funzioni consultive.</p> <p>7. Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza partecipa il Responsabile del Servizio di cui al successivo articolo o suo delegato.</p> <p>8. Le sedute dell'Ufficio di Presidenza non sono pubbliche tranne quando eserciti le funzioni proprie di commissione consiliare permanente di cui al successivo comma 9, lettere a), b), c) e d).</p> <p>9. L'Ufficio di Presidenza esercita anche le funzioni di commissione consiliare permanente per i problemi gli affari istituzionali, e dell'informazione e per le relazioni internazionali del Comune e per gli</p>
--	---

<p>comunale nonché esamina le proposte di modifica ed integrazione allo Statuto ed al regolamento presentate dai Consiglieri Comunali prima del loro invio alla Commissione competente e dell'iscrizione in Consiglio Comunale;</p> <p>b) fornisce pareri sulle questioni di interpretazione del regolamento del Consiglio Comunale nonché sui conflitti di competenza delle Commissioni Consiliari Permanenti;</p> <p>c) formalizza e cura i rapporti internazionali o di gemellaggio o di collaborazione con altre realtà;</p> <p>d) promuove e organizza rapporti informativi periodici da sottoporre al Consiglio Comunale sulla attività degli Enti e delle Aziende partecipate dal comune di Cremona.</p> <p>10. Alle sedute dell'Ufficio di Presidenza, quando eserciti le funzioni proprie di commissione consiliare permanente, si applica quanto previsto ai successivi articoli 21, 24, 26 e 27 relativamente alla pubblicità ed alla verbalizzazione delle sedute delle commissioni consiliari permanenti.</p>	<p>aspetti connessi all'informazione ed alla comunicazione dell'attività consiliare nonché in tutti gli argomenti non riconducibili alle materie di competenza delle Commissioni Consiliari Permanenti specificate nel successivo art. 18, comma 1.</p> <p>e Nello specifico:</p> <p>a) studia e propone le modifiche e le integrazioni da apportare allo Statuto ed al regolamento del Consiglio Comunale nonché esamina le proposte di modifica ed integrazione allo Statuto ed al regolamento presentate dai Consiglieri Comunali prima del loro invio alla Commissione competente e dell'iscrizione in Consiglio Comunale;</p> <p>b) fornisce pareri sulle questioni di interpretazione del regolamento del Consiglio Comunale nonché sui conflitti di competenza delle Commissioni Consiliari Permanenti;</p> <p>c) formalizza e cura i rapporti internazionali o di gemellaggio o di collaborazione con altre realtà;</p> <p>d) promuove e organizza rapporti informativi periodici da sottoporre al Consiglio Comunale sulla attività degli Enti e delle Aziende partecipate dal Comune di Cremona.</p> <p>10. Alle sedute dell'Ufficio di Presidenza, quando eserciti le funzioni proprie di commissione consiliare permanente, si applica quanto previsto ai successivi articoli 21, 24, 26 e 27 relativamente alla pubblicità ed alla verbalizzazione delle sedute delle commissioni consiliari permanenti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10 Servizio di Segreteria Consiliare</p> <p>1. Un apposito Servizio di Segreteria Consiliare, alla cui direzione il Responsabile è nominato dal Sindaco, d'intesa con il Presidente del Consiglio da cui dipende funzionalmente:</p> <p>a) cura la programmazione e lo sviluppo delle funzioni di supporto organizzativo, informativo, giuridico e amministrativo per le attività del Consiglio, delle Commissioni e dei Gruppi Consiliari, organizzando in particolare le sedute del Consiglio Comunale, la gestione degli atti di iniziativa dei Consiglieri, l'organizzazione delle iniziative del Presidente;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10 Servizio di Segreteria Consiliare</p> <p>1. Un apposito Servizio di Segreteria Consiliare, alla cui direzione il Responsabile è nominato dal Sindaco dal Dirigente cui fa riferimento il Servizio, d'intesa con il Presidente del Consiglio da cui dipende funzionalmente:</p> <p>a) cura la programmazione e lo sviluppo delle funzioni di supporto organizzativo, informativo, giuridico e amministrativo per le attività del Consiglio, delle Commissioni e dei Gruppi Consiliari, organizzando in particolare le sedute del Consiglio Comunale, la gestione degli atti di iniziativa dei Consiglieri,</p>

<p>b) ha il compito di assicurare la regolarità dello svolgimento delle funzioni di Segreteria della Presidenza del Consiglio Comunale e del Consiglio Comunale stesso;</p> <p>c) assiste la Presidenza del Consiglio Comunale per le funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento, nonché per quelle relative alla rappresentanza del Consiglio Comunale;</p> <p>d) supporta le attività dell'Ufficio di Presidenza, delle cui sedute cura una sintetica verbalizzazione;</p> <p>e) supporta l'elaborazione delle procedure e dei sistemi informativi organizzati per l'esercizio delle funzioni dei Consiglieri Comunali, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni Consiliari e dei Gruppi;</p> <p>f) supporta le attività delle Commissioni Consiliari per la formazione degli atti aventi ad oggetto le materie di iniziativa consiliare, garantendo il raccordo con la direzione dei Settori di loro dedicata competenza;</p> <p>g) cura la gestione delle risorse attribuite all'Ufficio di Presidenza ed ai Gruppi Consiliari.</p> <p>2. Al Servizio di Segreteria Consiliare sovrintende il Presidente del Consiglio Comunale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 11 Dotazione organica</p> <p>1. Al Servizio di Segreteria Consiliare è assegnata una dotazione organica di personale idonea all'esercizio delle sue attività.</p> <p>2. Al personale assegnato alla predetta struttura è riconosciuta autonomia organizzativa nell'ambito delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio. Nel rispetto di tali direttive il personale opera sotto la direzione e la responsabilità del Responsabile del Servizio di Segreteria Consiliare.</p> <p style="text-align: center;">Art. 12 Sedi e attrezzature</p> <p>1. All'Ufficio di Presidenza ed al Servizio di Segreteria Consiliare sono assegnati locali e strumentazione idonei all'esercizio delle</p>	<p>l'organizzazione delle iniziative del Presidente;</p> <p>b) ha il compito di assicurare la regolarità dello svolgimento delle funzioni di Segreteria della Presidenza del Consiglio Comunale e del Consiglio Comunale stesso;</p> <p>c) assiste la Presidenza del Consiglio Comunale per le funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento, nonché per quelle relative alla rappresentanza del Consiglio Comunale;</p> <p>d) supporta le attività dell'Ufficio di Presidenza, delle cui sedute cura una sintetica verbalizzazione;</p> <p>e) supporta l'elaborazione delle procedure e dei sistemi informativi organizzati per l'esercizio delle funzioni dei Consiglieri Comunali, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni Consiliari e dei Gruppi;</p> <p>f) supporta le attività delle Commissioni Consiliari per la formazione degli atti aventi ad oggetto le materie di iniziativa consiliare, garantendo il raccordo con la direzione dei Settori di loro dedicata competenza;</p> <p>g) cura la gestione delle risorse attribuite all'Ufficio di Presidenza ed ai Gruppi Consiliari.</p> <p>2. Al Servizio di Segreteria Consiliare sovrintende il Presidente del Consiglio Comunale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 11 Dotazione organica</p> <p>1. Al Servizio di Segreteria Consiliare è assegnata una dotazione organica di personale idonea all'esercizio delle sue attività.</p> <p>2. Al personale assegnato alla predetta struttura è riconosciuta autonomia organizzativa nell'ambito delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio. Nel rispetto di tali direttive il personale opera sotto la direzione e la responsabilità del Responsabile del Servizio di Segreteria Consiliare.</p> <p style="text-align: center;">Art. 12 Sedi e attrezzature</p> <p>1. All'Ufficio di Presidenza ed al Servizio di Segreteria Consiliare sono assegnati locali e strumentazione idonei all'esercizio delle</p>
---	--

rispettive attività.

2. Il Presidente organizza altresì, tenendo conto delle disponibilità offerte dall'Amministrazione, la gestione dei locali e delle eventuali attrezzature occorrenti alle attività delle Commissioni Consiliari.

Art. 13
Risorse finanziarie

1. In sede di formazione del bilancio preventivo il Presidente del Consiglio, sentiti in seduta congiunta i Presidenti delle Commissioni Consiliari ed i Capigruppo Consiliari, propone al Sindaco l'iscrizione di appositi stanziamenti per il funzionamento degli organismi consiliari.

2. I Gruppi Consiliari sono dotati di un proprio budget finanziario, determinato dal Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo Consiliari, da utilizzarsi per far fronte alle spese connesse con i fini istituzionali del Comune (acquisto o stampa di pubblicazioni; spese per riproduzione di copie, spese per la stampa e l'informazione, per la divulgazione delle attività dei Gruppi Consiliari comprese le spese postali; spese per il reperimento e l'acquisizione di documentazione e progetti presso altri enti e istituzioni; telefonate; organizzazioni di convegni; rappresentanza e quant'altro possa essere necessario per il funzionamento e le iniziative dei gruppi nell'ambito istituzionale di competenza, compreso l'acquisto di beni non di consumo da inventariare nel patrimonio comunale). Il budget viene determinato ad inizio d'anno e non viene modificato in corso d'anno anche se sopravvengono cambiamenti nel numero e nella composizione dei gruppi.

3. Oltre che per le ordinarie attività dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente del Consiglio riserva alla disponibilità del proprio ufficio una quota del budget stabilito dal bilancio per evenienze straordinarie, per l'attività di Commissioni Speciali nonché per la realizzazione di iniziative di interesse dell'intero Consiglio.

4. Fra gli stanziamenti di cui al comma 1 è altresì fissato il tetto della spesa annuale ammessa dall'Amministrazione in forma gratuita di cui all'art. 8, comma 2, lettera ec), dello Statuto. L'ammontare della spesa iscritta in bilancio è gestita dai Gruppi Consiliari nei termini precisati nei commi successivi. Sono in ogni caso fornite direttamente e gratuitamente dall'Amministrazione le copie degli atti e dei documenti connessi all'attività deliberativa del

rispettive attività.

2. Il Presidente organizza altresì, tenendo conto delle disponibilità offerte dall'Amministrazione, la gestione dei locali e delle eventuali attrezzature occorrenti alle attività delle Commissioni Consiliari.

Art. 13
Risorse finanziarie

~~1. In sede di formazione del bilancio preventivo il Presidente del Consiglio, sentiti in seduta congiunta i Presidenti delle Commissioni Consiliari ed i Capigruppo Consiliari, propone al Sindaco l'iscrizione di appositi stanziamenti per il funzionamento degli organismi consiliari.~~

Nel bilancio comunale vengono previsti appositi capitoli di spesa per il buon funzionamento e l'attività del Consiglio Comunale, della Presidenza del Consiglio, dell'Ufficio di Presidenza, dei Gruppi Consiliari e delle Commissioni Consiliari.

Il piano esecutivo di gestione, tenendo conto di quanto disposto dal bilancio di previsione in merito alle risorse destinate al Consiglio, deve riportare in apposito quadro le risultanze economiche e finanziarie previste dal bilancio di previsione, separando le spese relative al Consiglio dalle altre spese iscritte in bilancio.

La Giunta Comunale può adottare variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione relative alle voci che riguardano il Consiglio Comunale sentito l'Ufficio di Presidenza.

2. I Gruppi Consiliari sono dotati di un proprio budget finanziario, determinato dal Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo Consiliari, da utilizzarsi per far fronte alle spese connesse con i fini istituzionali del Comune: ~~(acquisto o stampa di pubblicazioni; spese per riproduzione di copie, spese per la stampa e l'informazione, per la divulgazione delle attività dei Gruppi Consiliari comprese le spese postali; spese per il reperimento e l'acquisizione di documentazione e progetti presso altri enti e istituzioni; telefonate; organizzazioni di convegni; rappresentanza e quant'altro possa essere necessario per il funzionamento e le iniziative dei gruppi nell'ambito istituzionale di competenza, compreso l'acquisto di beni non di consumo da inventariare nel patrimonio comunale).~~ **acquisto o stampa di pubblicazioni;**

<p>Consiglio in corso di discussione o la cui trasmissione, ai singoli Consiglieri od ai loro Capigruppo, sia comunque prevista dallo Statuto.</p> <p>Il limite di esenzione dal pagamento dei costi di cui all'art. 8, comma 2, lettera ec), dello Statuto è annualmente definito in sede di approvazione del bilancio di previsione.</p> <p>5. Il budget dei Gruppi Consiliari è così ripartito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15% suddiviso in parti uguali tra i Gruppi Consiliari; - 85% ripartito proporzionalmente al numero dei componenti di ogni singolo gruppo. <p>6. Le spese di cui al comma 2° sono effettuate tramite il Settore Economato. A tale fine, ogni gruppo – nel limite consentito dal proprio budget in dotazione – predispone una richiesta, sottoscritta dal capogruppo, indicando gli elementi essenziali della spesa e la trasmette, tramite il Servizio di Segreteria Consiliare, al Settore Economato il quale darà corso alle spese nel limite del budget assegnato a ciascun gruppo.</p>	<p>spese per riproduzione di copie, spese per la stampa e l'informazione, per la divulgazione delle attività dei Gruppi Consiliari comprese le spese postali;</p> <p>spese per il reperimento e l'acquisizione di documentazione e progetti presso altri enti e istituzioni;</p> <p>acquisto e/o sottoscrizione di abbonamenti (anche on-line) a quotidiani, riviste, pubblicazioni e libri utili all'attività politico-istituzionale del Gruppo Consiliare. La sottoscrizione di abbonamenti on-line deve essere effettuata utilizzando l'indirizzo di posta elettronica istituzionale del consigliere interessato;</p> <p>(telefonate) spese per telefoni cellulari limitatamente all'acquisto di schede di ricarica, sia per traffico voce che per traffico dati, previa presentazione di apposita attestazione del Consigliere fruitore circa l'utilizzo del cellulare per finalità proprie del Gruppo;</p> <p>organizzazioni di convegni; rappresentanza; spese minute ed urgenti e quant'altro possa essere necessario per il funzionamento e le iniziative dei gruppi nell'ambito istituzionale di competenza, compreso l'acquisto di beni non di consumo da inventariare nel patrimonio comunale.</p> <p>Il budget viene determinato ad inizio d'anno ad intervenuta approvazione del bilancio preventivo e del piano esecutivo di gestione e non viene modificato in corso d'anno anche se sopravvengono cambiamenti nel numero e nella composizione dei gruppi.</p> <p>In caso di scadenza del Consiglio Comunale durante l'esercizio finanziario, le risorse vengono ripartite proporzionalmente al periodo di mandato.</p> <p>3. Oltre che per le ordinarie attività dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente del Consiglio riserva alla disponibilità del proprio ufficio una quota del budget stabilito dal bilancio per evenienze straordinarie, per l'attività di Commissioni Speciali nonché per la realizzazione di iniziative di interesse dell'intero Consiglio.</p> <p>4. Fra gli stanziamenti di cui al comma 1 è altresì fissato il tetto della spesa annuale ammessa dall'Amministrazione in forma gratuita di cui all'art. 8, comma 3, lettera ec), dello Statuto. L'ammontare della spesa iscritta in bilancio è gestita dai Gruppi Consiliari nei termini precisati nei commi successivi. Sono in ogni caso fornite direttamente e gratuitamente dall'Amministrazione le copie degli atti e dei</p>
---	--

<p style="text-align: center;">CAPO III I Gruppi Consiliari</p> <p style="text-align: center;">Art. 14 Composizione</p> <p>1. All'atto dell'insediamento del Consiglio Comunale, i Consiglieri eletti nella stessa lista si riuniscono in Gruppi Consiliari, costituiti anche da un solo membro.</p> <p>2. Il Consigliere che non intende appartenere al Gruppo Consiliare di cui al comma 1, oppure intende successivamente recedere dal Gruppo a cui apparteneva, comunica la sua decisione, con atto scritto, al Presidente del Consiglio ed entra a far parte del gruppo misto.</p> <p>3. La successiva costituzione di altri e diversi gruppi è ammessa nel caso in cui chiedano di farvi parte almeno tre Consiglieri. Gli altri Consiglieri confluiscono nel gruppo misto.</p>	<p>documenti connessi all'attività deliberativa del Consiglio in corso di discussione o la cui trasmissione, ai singoli Consiglieri od ai loro Capigruppo, sia comunque prevista dallo Statuto.</p> <p>Il limite di esenzione dal pagamento dei costi di cui all'art. 8, comma 3, lettera. ec), dello Statuto è annualmente definito in sede di approvazione del bilancio di previsione.</p> <p>5. Il budget dei Gruppi Consiliari è così ripartito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15% suddiviso in parti uguali tra i Gruppi Consiliari; - 85% ripartito proporzionalmente al numero dei componenti di ogni singolo gruppo. <p>6. Le spese di cui al comma 2° sono effettuate tramite il Settore Economato. A tale fine, ogni gruppo – nel limite consentito dal proprio budget in dotazione – predispone una richiesta, sottoscritta dal capogruppo, indicando gli elementi essenziali della spesa e la trasmette, tramite il Servizio di Segreteria Consiliare, al Settore Economato il quale darà corso alle spese nel limite del budget assegnato a ciascun gruppo. La documentazione a supporto della richiesta deve essere idonea a dimostrare la congruità e l'inerenza della spesa all'attività istituzionale dei gruppi consiliari.</p> <p>7. A garanzia della trasparenza dell'utilizzo dei fondi, ad inizio anno il quadro riassuntivo delle spese sostenute dai Gruppi Consiliari nell'anno precedente è pubblicato sul sito web del Comune.</p> <p style="text-align: center;">CAPO III I Gruppi Consiliari</p> <p style="text-align: center;">Art. 14 Composizione</p> <p>1. All'atto dell'insediamento del Consiglio Comunale, i Consiglieri eletti nella stessa lista si riuniscono in Gruppi Consiliari, costituiti anche da un solo membro.</p> <p>2. Il Consigliere che non intende appartenere al Gruppo Consiliare di cui al comma 1, oppure intende successivamente recedere dal Gruppo a cui apparteneva, comunica la sua decisione, con atto scritto, al Presidente del Consiglio, ed entra a far parte del gruppo misto allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del capogruppo del Gruppo Consiliare cui intende aderire. Tale dichiarazione non è richiesta nel caso di adesione al Gruppo</p>
---	--

<p>4. In caso di costituzione di un nuovo gruppo consiliare dovranno essere indicati il simbolo e la relativa denominazione che non possono essere confondibili con simboli e denominazioni di altri raggruppamenti già esistenti.</p> <p>5. Il Consigliere che intende far parte di un Gruppo Consiliare già costituito, oltre alla comunicazione di cui al comma 2, trasmette al Presidente del Consiglio un documento scritto attestante l'accettazione della sua domanda da parte del capo del Gruppo a cui intende aderire.</p> <p>6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai Consiglieri che subentrano a quelli cessati dalla carica.</p>	<p>Misto. In caso di non accettazione della sua domanda da parte del Capogruppo del Gruppo Consiliare cui intende aderire, il Consigliere entra nel Gruppo Misto.</p> <p>3. La successiva costituzione di altri e diversi gruppi è ammessa nel caso in cui chiedano di farvi parte almeno tre Consiglieri. Gli altri Consiglieri confluiscono nel Gruppo Misto.</p> <p>4. In caso di costituzione di un nuovo gruppo consiliare dovranno essere indicati il simbolo e la relativa denominazione che non possono essere confondibili con simboli e denominazioni di altri raggruppamenti già esistenti.</p> <p>5. Il Consigliere che intende far parte di un Gruppo Consiliare già costituito, oltre alla comunicazione di cui al comma 2, trasmette al Presidente del Consiglio un documento scritto attestante l'accettazione della sua domanda da parte del capo del Gruppo a cui intende aderire.</p> <p>5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai Consiglieri che subentrano a quelli cessati dalla carica.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 15 Costituzione</p> <p>1. I Gruppi corrispondenti a liste elettorali, entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti, e i nuovi gruppi consiliari, di cui al precedente articolo 14, comma 3, entro dieci giorni dalla comunicazione della costituzione del gruppo consiliare, comunicano il nominativo del Capogruppo. La comunicazione viene inoltrata al Presidente del Consiglio con nota sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri aderenti al Gruppo. In assenza della suddetta comunicazione o qualora la comunicazione non rechi il numero di firme necessario così come previsto nel presente comma, è Capogruppo il Consigliere Anziano aderente al Gruppo.</p> <p>2. Qualora in corso di mandato si individuasse un nuovo Capogruppo in seno al Gruppo Consiliare, dovrà pervenire al Presidente del Consiglio comunicazione sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri aderenti al Gruppo. Tale comunicazione, laddove l'individuazione del nuovo Capogruppo dovesse far seguito alla formalizzazione di eventuali dimissioni rassegnate da un Capogruppo, dovrà pervenire al Presidente del Consiglio Comunale entro dieci</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15 Costituzione</p> <p>1. I Gruppi corrispondenti a liste elettorali, entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti, e i nuovi gruppi consiliari, di cui al precedente articolo 14, comma 3, entro dieci giorni dalla comunicazione della costituzione del gruppo consiliare, comunicano il nominativo del Capogruppo. La comunicazione viene inoltrata al Presidente del Consiglio con nota sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri aderenti al Gruppo. In assenza della suddetta comunicazione o qualora la comunicazione non rechi il numero di firme necessario così come previsto nel presente comma, è Capogruppo il Consigliere Anziano per cifra elettorale aderente al Gruppo.</p> <p>2. Qualora in corso di mandato si individuasse un nuovo Capogruppo in seno al Gruppo Consiliare, dovrà pervenire al Presidente del Consiglio comunicazione sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri aderenti al Gruppo. Tale comunicazione, laddove l'individuazione del nuovo Capogruppo dovesse far seguito alla formalizzazione di eventuali dimissioni rassegnate da un Capogruppo, dovrà pervenire al Presidente del Consiglio Comunale entro dieci</p>

<p>giorni dalle dimissioni. In tale ultimo caso, in assenza della suddetta comunicazione o qualora la comunicazione non rechi il numero di firme necessario così come previsto nel presente comma, è Capogruppo il Consigliere Anziano aderente al Gruppo.</p> <p>3. Ove si determini la nascita di un gruppo misto, composto di più Consiglieri, si considera Capogruppo il Consigliere più anziano di età, salva diversa decisione assunta a maggioranza assoluta dagli appartenenti al medesimo Gruppo, previa comunicazione, entro dieci giorni dalla comunicazione della costituzione del relativo Gruppo Consiliare, sottoscritta dalla stessa maggioranza al Presidente del Consiglio.</p> <p>4. Il Presidente del Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari e di ogni successiva variazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 16 Sede dei Gruppi</p> <p>1. Ai Gruppi Consiliari è assegnata dall'Ufficio di Presidenza, tenuto conto della loro consistenza, la disponibilità di locali e reso disponibile l'accesso alle attrezzature idonee al loro funzionamento.</p> <p style="text-align: center;">CAPO IV Le Commissioni Consiliari Permanenti</p>	<p>giorni dalle dimissioni. In tale ultimo caso, in assenza della suddetta comunicazione o qualora la comunicazione non rechi il numero di firme necessario così come previsto nel presente comma, è Capogruppo il Consigliere Anziano per cifra elettorale aderente al Gruppo.</p> <p>3. Ove si determini la nascita di un Gruppo Misto, composto di più Consiglieri, il capogruppo è il consigliere più anziano d'età alla data della nascita del gruppo stesso. Qualunque successiva modifica della composizione del Gruppo Misto non comporta variazione del medesimo. In ogni caso è fatta salva diversa decisione assunta a maggioranza assoluta dagli appartenenti al medesimo Gruppo, previa comunicazione, entro dieci giorni dalla comunicazione della costituzione del relativo Gruppo Consiliare Misto, sottoscritta dalla stessa maggioranza al Presidente del Consiglio.</p> <p>4. In conformità al principio statutario di valorizzazione della partecipazione di tutte le componenti consiliari alla formazione degli indirizzi delle politiche comunali, qualora sussistano le condizioni per l'individuazione, all'interno del Gruppo Misto, comunque costituito, di due componenti politiche, di cui rispettivamente una aderisca al programma amministrativo del Sindaco (di maggioranza) e l'altra non vi aderisca (di minoranza), i Consiglieri aderenti al Gruppo Misto ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale entro 10 giorni, precisando in quale delle due componenti alternative intendano confluire.</p> <p>5. Il Presidente del Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari e di ogni successiva variazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 16 Sede dei Gruppi</p> <p>1. Ai Gruppi Consiliari è assegnata dall'Ufficio di Presidenza, tenuto conto della loro consistenza, la disponibilità di locali e reso disponibile l'accesso alle attrezzature idonee al loro funzionamento.</p> <p style="text-align: center;">CAPO IV Le Commissioni Consiliari Permanenti</p>
--	---

<p style="text-align: center;">Art. 17 Individuazione</p> <p>1. Le Commissioni Consiliari Permanenti sono le Commissioni istituite dal Consiglio Comunale con le modalità di cui al successivo art. 18 e la Commissione di vigilanza di cui al successivo art. 28.</p> <p>2. E' Commissione Consiliare Permanente anche l'Ufficio di Presidenza, costituito ai sensi del precedente art. 9, quando svolga le funzioni previste dal già citato art. 9, comma 9, lettere a), b), c) e d).</p>	<p style="text-align: center;">Art. 17 Individuazione</p> <p>1. Le Commissioni Consiliari Permanenti sono le Commissioni istituite dal Consiglio Comunale con le modalità di cui al successivo art. 18 e la Commissione di vigilanza di cui al successivo art. 28.</p> <p>2. È Commissione Consiliare Permanente anche l'Ufficio di Presidenza, costituito ai sensi del precedente art. 9, quando svolga le funzioni previste dal già citato art. 9, comma 9, lettere a), b), c) e d)</p>
<p style="text-align: center;">Art. 18 Istituzione e composizione delle Commissioni</p> <p>1. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta utile successiva all'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 7, istituisce nel proprio seno, con criterio proporzionale e comunque idoneo a garantire la rappresentanza dei Gruppi ed il diritto per tutti i Consiglieri di essere membri effettivi di almeno una Commissione, Commissioni Permanenti, determinandone il numero, le materie di loro competenza e il numero dei Consiglieri che rispettivamente le compongono.</p> <p>2. La deliberazione istitutiva, adottata a voto palese, nel determinare la composizione di ciascuna Commissione, stabilisce il numero dei voti che ciascun Gruppo può esprimere, secondo i seguenti criteri:</p> <p>a) il rappresentante del gruppo consiliare è portatore di un numero di voti equivalente a quello dei Consiglieri Comunali che costituiscono il gruppo di appartenenza. Il membro supplente che interviene è portatore del numero di voti del membro effettivo assente;</p> <p>b) qualora un gruppo fosse presente con più membri effettivi, ciascuno di essi rappresenta una percentuale dei componenti il gruppo consiliare di appartenenza. In nessun caso i membri presenti assommano in sé anche i voti dei membri assenti dello stesso gruppo;</p> <p>c) i membri effettivi che hanno conseguito la cifra elettorale più elevata in occasione dell'elezione del Consiglio Comunale saranno portatori del quoziente di voti arrotondato per eccesso all'unità (a parità di cifra elettorale prevarrà l'anzianità di età).</p> <p>3. Ove un Consigliere aderisca nel corso del mandato ad un gruppo diverso da quello di originaria appartenenza o vari il numero dei gruppi o venga a costituirsi un gruppo misto, il</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18 Istituzione e composizione delle Commissioni</p> <p>1. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta utile successiva all'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 7, istituisce nel proprio seno, con criterio proporzionale e comunque idoneo a garantire la rappresentanza dei Gruppi ed il diritto per tutti i Consiglieri di essere membri effettivi di almeno una Commissione, le Commissioni Permanenti di cui all'art. 17, comma 1, determinandone il numero, le materie di loro competenza e il numero dei Consiglieri che rispettivamente le compongono.</p> <p>2. Gli argomenti non riconducibili alle materie sopra specificate sono di competenza dell'Ufficio di Presidenza con le funzioni di commissione consiliare permanente.</p> <p>3. Il Presidente del Consiglio può stabilire che argomenti specifici vengano trattati da più commissioni in seduta congiunta. La presidenza delle commissioni in seduta congiunta spetta al Presidente del Consiglio che, comunque, può delegarla al presidente della commissione tra quelle convocate in seduta congiunta più anziano per cifra elettorale.</p> <p>4. Per coordinare ed uniformare il funzionamento delle commissioni, il Presidente del Consiglio può convocare i presidenti di commissione singolarmente o in riunione comune che assume, in tal caso, la denominazione di "conferenza dei presidenti di commissione".</p> <p>5. La deliberazione istitutiva, adottata a voto palese, nel determinare la composizione di ciascuna Commissione, stabilisce il numero dei voti che ciascun Gruppo può esprimere, secondo i seguenti criteri:</p> <p>a) il rappresentante del gruppo consiliare è</p>

Consiglio ne prende atto deliberando ai sensi dei precedenti commi con riguardo alle Commissioni istituite.

4. Le Commissioni restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio.

5. Ciascuna Commissione è composta dai membri effettivi e supplenti, nominati dal Presidente del Consiglio su designazione dei Capigruppo.

6. I Consiglieri possono far parte di più commissioni contemporaneamente.

portatore di un numero di voti equivalente a quello dei Consiglieri Comunali che costituiscono il gruppo di appartenenza. Il membro supplente che interviene è portatore del numero di voti del membro effettivo assente;

b) qualora un gruppo fosse presente con più membri effettivi, ciascuno di essi rappresenta una percentuale dei componenti il gruppo consiliare di appartenenza. In nessun caso i membri presenti assommano in sé anche i voti dei membri assenti dello stesso gruppo;

c) i membri effettivi che hanno conseguito la cifra elettorale più elevata in occasione dell'elezione del Consiglio Comunale saranno portatori del quoziente di voti arrotondato per eccesso all'unità (a parità di cifra elettorale prevarrà l'anzianità di età).

6. Ove un Consigliere aderisca nel corso del mandato ad un gruppo diverso da quello di originaria appartenenza o vari il numero dei gruppi o venga a costituirsi un gruppo misto, il Consiglio ne prende atto deliberando ai sensi dei precedenti commi con riguardo alle Commissioni istituite.

7. Al fine di salvaguardare il diritto di rappresentanza effettiva di entrambe le articolazioni politiche (di maggioranza e di minoranza) presenti nel Gruppo Misto, ove effettivamente costituite, per ogni commissione consiliare è consentita la presenza ad ognuna delle due componenti. Ciascun membro delle due componenti politiche nell'espressione di voto è portatore di un numero di voti equivalenti a quello dei Consiglieri Comunali aderenti alle relative componenti interne e in tale misura partecipa alle Commissioni Consiliari.

8. Le Commissioni restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio, **limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.**

9. Ciascuna Commissione è composta da membri effettivi e supplenti, nominati dal Presidente del Consiglio su designazione dei Capigruppo **da effettuarsi entro 10 giorni dall'adozione della deliberazione con cui viene determinato il numero dei componenti delle Commissioni.**

All'interno delle due componenti del Gruppo Misto i Consiglieri Comunali individuano i nominativi dei Consiglieri che intervengono nelle Commissioni Consiliari Permanenti e nella Commissione di Vigilanza, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale. In assenza di tale comunicazione

	<p>e al solo fine di garantire la regolare composizione della commissione ed il conseguente regolare funzionamento, entro dieci giorni dalla costituzione delle due componenti ricadenti nel Gruppo Misto, il Capogruppo del Gruppo Misto provvederà a designare i Consiglieri della o delle componenti inadempienti in seno alle Commissioni Consiliari Permanenti ed alla Commissione di Vigilanza.</p> <p>10. I Consiglieri possono far parte di più commissioni contemporaneamente.</p> <p>11. Al fine di garantire il diritto alla partecipazione di tutte le componenti consiliari ai lavori della commissione, in caso di impedimento a partecipare alla seduta sia del membro effettivo che del membro supplente, questi potranno essere sostituiti dal Capogruppo del Gruppo di appartenenza, dandone comunicazione sia al Presidente del Consiglio Comunale che al Presidente della Commissione.</p> <p>12. Qualora un consigliere comunale, membro di commissione, receda dal gruppo di appartenenza, decade dalla carica di commissario e dalle eventuali cariche ricoperte nella commissione stessa.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 19</p> <p>Prima seduta e costituzione delle Commissioni</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio, entro venti giorni dalla designazione effettuata ai sensi dell'articolo 18, convoca e presiede la prima riunione di ciascuna Commissione Permanente al fine di insediarla e di consentire l'elezione del Presidente e del Vice Presidente.</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa il Consiglio Comunale dell'avvenuto insediamento delle Commissioni Consiliari, della elezione dei Presidenti e dei Vice Presidenti e così in occasione di ogni successiva variazione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 19</p> <p>Prima seduta e costituzione delle Commissioni</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio, entro venti giorni dalla designazione effettuata ai sensi dell'articolo 18, convoca e presiede la prima riunione di ciascuna Commissione Permanente al fine di insediarla e di consentire l'elezione del Presidente e del Vice Presidente.</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa il Consiglio Comunale dell'avvenuto insediamento delle Commissioni Consiliari, della elezione dei Presidenti e dei Vice Presidenti e così in occasione di ogni successiva variazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 20</p> <p style="text-align: center;">Presidenza</p> <p>1. Le Commissioni eleggono al loro interno il Presidente e il Vice Presidente, con votazione unica e voto segreto limitato ad un candidato. Sono eletti Presidente e Vice Presidente i due Consiglieri che, in sede di prima votazione, abbiano ottenuto il maggiore numero di voti, purchè il Presidente ne abbia</p>	<p style="text-align: center;">Art. 20</p> <p style="text-align: center;">Presidenza</p> <p>1. Le Commissioni eleggono al loro interno il Presidente e il Vice Presidente, con votazione unica e voto segreto limitato ad un candidato. Sono eletti Presidente e Vice Presidente i due Consiglieri che, in sede di prima votazione, abbiano ottenuto il maggiore numero di voti, purchè il Presidente ne abbia</p>

<p>ottenuto la maggioranza assoluta. Ove, nel corso della prima votazione, non si sia raggiunta tale maggioranza, la votazione è immediatamente ripetuta e risulteranno eletti Presidente e Vice Presidente i due Consiglieri che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto nella carica di Presidente il Consigliere più anziano per cifra elettorale.</p> <p>2. Nella votazione ogni commissario dispone di tante schede quanti sono i voti che esprime.</p> <p>3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.</p> <p>4. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.</p>	<p>ottenuto la maggioranza assoluta. Ove, nel corso della prima votazione, non si sia raggiunta tale maggioranza, la votazione è immediatamente ripetuta e risulteranno eletti Presidente e Vice Presidente i due Consiglieri che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto nella carica di Presidente il Consigliere più anziano per cifra elettorale.</p> <p>2. Nella votazione ogni commissario dispone di tante schede quanti sono i voti che esprime.</p> <p>3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.</p> <p>4. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti, così come individuato dall'art. 10, comma 2, dello Statuto.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 21 Convocazione della Commissione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21 Convocazione della Commissione</p>
<p>1. La Commissione viene convocata dal proprio Presidente mediante avviso scritto. Contestualmente la convocazione e l'ordine del giorno sono comunicati al Presidente del Consiglio ed al Sindaco. L'avviso di convocazione è inviato mediante posta elettronica, con rilascio di ricevuta, all'indirizzo istituzionale del Consigliere o all'indirizzo indicato dal Consigliere. Con tale spedizione si considera osservato l'obbligo di consegna dell'avviso e rispettati i termini di convocazione.</p> <p>2. Previa richiesta scritta del Consigliere l'avviso di convocazione può essere consegnato nel domicilio come definito nel successivo art. 57. La consegna deve risultare da dichiarazione di un messo notificatore. In caso di assenza del destinatario il messo notificatore assolve l'obbligo della consegna depositando l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno nella cassetta postale.</p> <p>3. L'avviso per le sedute ordinarie viene inviato almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso deve essere inviato ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima. Nel computo dei termini si escludono il giorno e l'ora iniziali e vengono compresi i giorni festivi.</p> <p>4. Eventuali disagi e/o ritardi nella trasmissione della convocazione si ritengono in ogni caso sanati qualora il Consigliere interessato intervenga alla riunione della Commissione per la quale è stato convocato.</p>	<p>1. La Commissione viene convocata dal proprio Presidente mediante avviso scritto. Contestualmente la convocazione e l'ordine del giorno sono comunicati al Presidente del Consiglio ed al Sindaco. L'avviso di convocazione è inviato mediante posta elettronica, con rilascio di ricevuta, all'indirizzo istituzionale del Consigliere o all'indirizzo indicato dal Consigliere. Con tale spedizione si considera osservato l'obbligo di consegna dell'avviso e rispettati i termini di convocazione.</p> <p>2. Previa richiesta scritta del Consigliere l'avviso di convocazione può essere consegnato nel domicilio come definito nel successivo art. 57. La consegna deve risultare da dichiarazione di un messo notificatore. In caso di assenza del destinatario il messo notificatore assolve l'obbligo della consegna depositando l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno nella cassetta postale.</p> <p>3. L'avviso per le sedute ordinarie viene inviato almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso deve essere inviato ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima. Nel computo dei termini si escludono il giorno e l'ora iniziali e vengono compresi i giorni festivi.</p> <p>4. Eventuali disagi e/o ritardi nella trasmissione della convocazione si ritengono in ogni caso sanati qualora il Consigliere interessato intervenga alla riunione della Commissione per la quale è stato convocato.</p>

<p>5. L'avviso di convocazione può prevedere la possibilità di prosecuzione della seduta, indicando in tal caso il giorno, l'ora e il luogo.</p> <p>6. Le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore in cui vi è seduta del Consiglio. È da evitare, ove possibile, la contemporanea convocazione di più Commissioni.</p> <p>7. Le Commissioni si riuniscono in locali individuati ai sensi dell'art. 12.</p> <p>8. Per quanto riguarda il deposito e la consultazione degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno si rimanda a quanto previsto dal successivo art. 63 con l'avvertenza che il deposito avviene presso la segreteria delle rispettive Commissioni.</p>	<p>5. L'avviso di convocazione può prevedere la possibilità di prosecuzione della seduta, indicando in tal caso il giorno, l'ora e il luogo.</p> <p>6. Le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore in cui vi è seduta del Consiglio. È da evitare, ove possibile, la contemporanea convocazione di più Commissioni. Il Presidente del Consiglio coordina l'attività delle Commissioni e, per esigenze di coordinamento con il lavoro di altre Commissioni o del Consiglio, può sempre revocarne la convocazione già disposta.</p> <p>7. Le Commissioni si riuniscono in locali individuati ai sensi dell'art. 12.</p> <p>8. Per quanto riguarda il deposito e la consultazione degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno si rimanda a quanto previsto dal successivo art. 63 con l'avvertenza che il deposito avviene presso la segreteria delle rispettive Commissioni.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 22 Funzioni e poteri delle Commissioni</p>	<p style="text-align: center;">Art. 22 Funzioni e poteri delle Commissioni</p>
<p>1. Le Commissioni Consiliari Permanenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, svolgono funzioni preparatorie, consultive, istruttorie e redigenti degli atti di competenza del Consiglio Comunale nonché funzioni di controllo sulle attività della Giunta e di istituzioni, enti pubblici dipendenti e gestori di servizi pubblici comunali, anche costituiti in forma societaria.</p> <p>2. Ciascuna Commissione Consiliare Permanente ha il compito di esaminare, nelle materie di propria competenza, le proposte di deliberazione ed ogni altro oggetto che la Giunta o il Sindaco ritengono di portare alla discussione in Consiglio Comunale. Le Commissioni sono tenute a trattare le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio Comunale e gli altri argomenti loro sottoposti dalla Giunta Comunale.</p> <p>3. Le proposte di deliberazione che abbiano ottenuto il voto favorevole pari a quello di due terzi dei componenti il Consiglio Comunale dopo l'eventuale illustrazione da parte del relatore che presenta, a nome della Giunta o dei proponenti, la proposta di deliberazione o del Presidente della Commissione, sono votate senza discussione, fatto salvo il diritto di dichiarazione di voto o diversa disposizione concordata in sede di Ufficio di Presidenza.</p> <p>4. Le Commissioni svolgono funzioni</p>	<p>1. Le Commissioni Consiliari Permanenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, svolgono funzioni preparatorie, consultive, istruttorie e redigenti degli atti di competenza del Consiglio Comunale nonché funzioni di controllo sulle attività della Giunta e di istituzioni, enti pubblici dipendenti e gestori di servizi pubblici comunali, anche costituiti in forma societaria.</p> <p>2. Ciascuna Commissione Consiliare Permanente ha il compito di esaminare, nelle materie di propria competenza, le proposte di deliberazione ed ogni altro oggetto che la Giunta o il Sindaco ritengono di portare alla discussione in Consiglio Comunale. Le Commissioni sono tenute a trattare le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio Comunale e gli altri argomenti loro sottoposti dalla Giunta Comunale.</p> <p>3. Le proposte di deliberazione che abbiano ottenuto in sede di Commissione il voto favorevole pari a quello di due terzi dei componenti il Consiglio Comunale dopo l'eventuale illustrazione da parte del relatore che presenta, a nome della Giunta o dei proponenti, la proposta di deliberazione o del Presidente della Commissione, sono votate senza discussione, fatto salvo il diritto di dichiarazione di voto o diversa disposizione concordata in sede di Ufficio di Presidenza.</p> <p>4. Le Commissioni svolgono funzioni</p>

<p>preparatorie allorché su richiesta del Consiglio, del Sindaco o della Giunta elaborino autonomamente il progetto di un atto di competenza consiliare.</p> <p>5. Le Commissioni svolgono funzioni consultive allorché il Sindaco o la Giunta chiedano di esprimere un parere in ordine ad una determinata questione o proposta di deliberazione di Giunta che attua od esegue una deliberazione consiliare; in tal caso, esse sono tenute ad esprimere il proprio parere in forma scritta entro venti giorni dalla richiesta, decorso il quale esso si intende favorevole.</p> <p>6. Le Commissioni svolgono funzioni istruttorie in ordine ad atti di competenza consiliare già formati negli elementi essenziali dai competenti uffici; in tale evenienza la Giunta può richiedere di esaurirne l'esame entro un termine congruo rispetto alla sua complessità od innovazione. In tale evenienza, il Direttore del Settore che ha formato l'atto, se del caso unitamente al competente Assessore, ne illustra il contenuto e le ragioni che lo hanno determinato. Decorso inutilmente il termine e salva una proroga per motivate ragioni, il Sindaco è autorizzato a richiedere al Presidente del Consiglio l'inserzione all'ordine del giorno del Consiglio della proposta di deliberazione prescindendo dall'esame istruttorio della Commissione, che si considera positivo.</p> <p>7. Le Commissioni svolgono funzioni redigenti allorché il Consiglio, anche su proposta del Sindaco o della Giunta, chieda di redigere od istruire il testo di atti deliberativi ai sensi dell'art. 10, comma 4, dello Statuto. In tale evenienza, salva restando la facoltà del Consiglio di limitarne la discrezionalità elaborativa al rispetto di principi e criteri direttivi, il testo formato dalla Commissione viene sottoposto alla votazione consiliare senza discussione generale, salve le dichiarazioni di voto, qualora essa lo abbia approvato con voto unanime rappresentativo di tutti i gruppi consiliari costituenti la Commissione.</p> <p>8. Le Commissioni svolgono funzioni di controllo allorché valutino la coerenza dell'azione del Sindaco, della Giunta e dell'apparato rispetto agli indirizzi consiliari ovvero valutino l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio o l'efficacia dell'azione intrapresa dall'Amministrazione nonché da istituzioni, enti pubblici dipendenti e gestori di pubblici servizi comunali anche costituiti in forma societaria. Tale funzione, oltre alla verifica sul rispetto di quanto stabilito dai vigenti atti consiliari, si svolge tenendo conto delle correnti linee</p>	<p>preparatorie allorché su richiesta del Consiglio, del Sindaco o della Giunta elaborino autonomamente il progetto di un atto di competenza consiliare.</p> <p>5. Le Commissioni svolgono funzioni consultive allorché il Sindaco o la Giunta chiedano di esprimere un parere in ordine ad una determinata questione o proposta di deliberazione di Giunta che attua od esegue una deliberazione consiliare; in tal caso, esse sono tenute ad esprimere il proprio parere in forma scritta entro venti giorni dalla richiesta, decorso il quale esso si intende favorevole.</p> <p>6. Le Commissioni svolgono funzioni istruttorie in ordine ad atti di competenza consiliare già formati negli elementi essenziali dai competenti uffici; in tale evenienza la Giunta può richiedere di esaurirne l'esame entro un termine congruo rispetto alla sua complessità od innovazione. In tale evenienza, il Direttore del Settore che ha formato l'atto, se del caso unitamente al competente Assessore, ne illustra il contenuto e le ragioni che lo hanno determinato. Decorso inutilmente il termine e salva una proroga per motivate ragioni, il Sindaco è autorizzato a richiedere al Presidente del Consiglio l'inserzione all'ordine del giorno del Consiglio della proposta di deliberazione prescindendo dall'esame istruttorio della Commissione, che si considera positivo.</p> <p>7. Le Commissioni svolgono funzioni redigenti allorché il Consiglio, anche su proposta del Sindaco o della Giunta, chieda di redigere od istruire il testo di atti deliberativi ai sensi dell'art. 10, comma 4, dello Statuto. In tale evenienza, salva restando la facoltà del Consiglio di limitarne la discrezionalità elaborativa al rispetto di principi e criteri direttivi, il testo formato dalla Commissione viene sottoposto alla votazione consiliare senza discussione generale, salve le dichiarazioni di voto, qualora essa lo abbia approvato con voto unanime rappresentativo di tutti i gruppi consiliari costituenti la Commissione favorevole pari a quello di due terzi dei componenti il Consiglio Comunale.</p> <p>8. Le Commissioni svolgono funzioni di controllo allorché valutino la coerenza dell'azione del Sindaco, della Giunta e dell'apparato rispetto agli indirizzi consiliari ovvero valutino l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio o l'efficacia dell'azione intrapresa dall'Amministrazione nonché da istituzioni, enti pubblici dipendenti e gestori di pubblici servizi comunali anche costituiti in forma societaria. Tale funzione, oltre alla verifica sul rispetto di quanto stabilito dai vigenti atti consiliari, si</p>
--	--

<p>programmatiche sindacali.</p> <p>9. Le Commissioni, per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo nonché del successivo art. 23, possono acquisire qualsiasi documento in possesso dell'Amministrazione utile al loro svolgimento nonché richiedere, previa comunicazione al Sindaco al fine di concordare il giorno e l'ora dell'audizione, la convocazione dei competenti funzionari comunali ed eventualmente anche di esperti esterni.</p> <p>10. Le Commissioni possono avvalersi di esperti ed acquisire pareri tecnici e legali da professionisti esterni all'Amministrazione, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate annualmente ai sensi dell'articolo 13 – comma 1 – del presente regolamento.</p> <p>11. Le Commissioni possono presentare al Consiglio relazioni sull'attività svolta. Qualora se ne riscontrasse la necessità è ammessa la presentazione distinta di relazioni di maggioranza e di minoranza.</p> <p>12. Qualora debbano conoscere o comunque vengano a conoscenza di notizie coperte dal segreto d'ufficio, le sedute delle Commissioni in cui vengono esaminate tali notizie non possono essere pubbliche ed i Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio.</p>	<p>svolge tenendo conto delle correnti linee programmatiche sindacali.</p> <p>9. Le Commissioni, per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo nonché del successivo art. 23, possono acquisire qualsiasi documento in possesso dell'Amministrazione utile al loro svolgimento nonché richiedere, previa comunicazione al Sindaco al fine di concordare il giorno e l'ora dell'audizione, la convocazione dei competenti funzionari comunali ed eventualmente anche di esperti esterni.</p> <p>Le Commissioni hanno diritto di richiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco e degli assessori nonché, previa comunicazione al sindaco, dei responsabili degli uffici e degli amministratori e dirigenti di istituzioni, enti pubblici dipendenti nonché gestori di servizi pubblici comunali, anche costituiti in forma societaria. Possono, altresì, invitare ai propri lavori persone estranee all'amministrazione, ove la loro presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.</p> <p>10. Le Commissioni possono avvalersi di esperti ed acquisire pareri tecnici e legali da professionisti esterni all'Amministrazione, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate annualmente ai sensi dell'articolo 13 – comma 1 – del presente regolamento.</p> <p>11. Le Commissioni possono presentare al Consiglio relazioni sull'attività svolta. Qualora se ne riscontrasse la necessità è ammessa la presentazione distinta di relazioni di maggioranza e di minoranza.</p> <p>12. Qualora debbano conoscere o comunque vengano a conoscenza di notizie coperte dal segreto d'ufficio, le sedute delle Commissioni in cui vengono esaminate tali notizie non possono essere pubbliche ed i Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 23 Funzioni di studio e ricerca</p> <p>1. Le Commissioni Consiliari Permanenti, su richiesta del Consiglio o del Sindaco, possono inoltre essere incaricate di compiere studi e ricerche su questioni di interesse comunale che rientrano nella propria competenza, di cui comunicano al Consiglio, mediante un documento scritto che indica, se del caso, i provvedimenti che si rendono necessari od opportuni.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 23 Funzioni di studio e ricerca</p> <p>1. Le Commissioni Consiliari Permanenti, su richiesta del Consiglio o del Sindaco, possono inoltre essere incaricate di compiere studi e ricerche su questioni di interesse comunale che rientrano nella propria competenza, di cui comunicano al Consiglio, mediante un documento scritto che indica, se del caso, i provvedimenti che si rendono necessari od opportuni.</p>

<p>2. Il Presidente del Consiglio, di norma entro tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, pone all'ordine del giorno la discussione sui risultati degli studi e delle ricerche, che vanno previamente illustrati da un rappresentante della Commissione.</p> <p>3. Al termine della discussione, il Consiglio adotta una mozione sui risultati degli studi e delle ricerche e, se vi sono proposte di provvedimenti, decide se prenderle o meno in considerazione.</p>	<p>2. Il Presidente del Consiglio, di norma entro tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, pone all'ordine del giorno la discussione sui risultati degli studi e delle ricerche, che vanno previamente illustrati da un rappresentante della Commissione.</p> <p>3. Al termine della discussione, il Consiglio adotta una mozione sui risultati degli studi e delle ricerche e, se vi sono proposte di provvedimenti, decide se prenderle o meno in considerazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 24 Svolgimento dei lavori</p>	<p style="text-align: center;">Art. 24 Svolgimento dei lavori</p>
<p>1. La Commissione è validamente riunita se sono presenti Commissari in possesso di un numero di voti pari alla metà dei Consiglieri assegnati al Comune.</p> <p>2. Nel caso manchi il numero legale, trascorsi trenta minuti, il Presidente dichiara la seduta deserta e ne fa dare atto a verbale con indicazione degli intervenuti e degli assenti e stabilisce la data della nuova convocazione.</p> <p>3. Per lo svolgimento dei lavori, si applicano alle Commissioni le disposizioni del presente regolamento relative allo svolgimento dei lavori del Consiglio. In caso di votazione, la Commissione delibera a maggioranza dei voti rappresentati dai Commissari ai sensi dell'art. 18, comma 2.</p> <p>4. Ogni Consigliere può presenziare e prendere la parola, senza diritto di voto, alle sedute delle Commissioni di cui non fa parte.</p> <p>5. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.</p> <p>6. Il Segretario Generale ed il Direttore Generale, o loro delegati, possono essere invitati a partecipare ai lavori delle Commissioni con funzioni consultive.</p>	<p>1. La Commissione è validamente riunita se sono presenti Commissari in possesso di un numero di voti pari alla metà dei Consiglieri assegnati al Comune.</p> <p>2. Nel caso manchi il numero legale, trascorsi trenta minuti, il Presidente dichiara la seduta deserta e ne fa dare atto a verbale con indicazione degli intervenuti e degli assenti e stabilisce la data della nuova convocazione.</p> <p>3. Per lo svolgimento dei lavori, si applicano alle Commissioni le disposizioni del presente regolamento relative allo svolgimento dei lavori del Consiglio. In caso di votazione, la Commissione delibera a maggioranza dei voti rappresentati dai Commissari ai sensi dell'art. 18, comma 2.</p> <p>4. Ogni Consigliere può presenziare e prendere la parola, senza diritto di voto, alle sedute delle Commissioni di cui non fa parte.</p> <p>5. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.</p> <p>6. Il Segretario Generale ed il Direttore Generale, o loro delegati, possono essere invitato ed il Direttore Generale, o loro delegati, possono essere invitato a partecipare ai lavori delle Commissioni con funzioni consultive.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 25 Segretario delle Commissioni</p>	<p style="text-align: center;">Art. 25 Segretario delle Commissioni</p>
<p>1. Un dipendente del Comune, designato dal Segretario Generale, svolge le funzioni di segretario della Commissione.</p>	<p>1. Un dipendente del Comune, designato dal Segretario Generale, svolge le funzioni di segretario della Commissione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 26 Verbale delle sedute delle Commissioni</p>	<p style="text-align: center;">Art. 26 Verbale delle sedute delle Commissioni</p>

<p>1. Delle adunanze delle Commissioni Consiliari Permanenti e della Commissione di Vigilanza di cui al successivo art. 28, viene redatto, a cura della segreteria della commissione, un verbale sintetico contenente l'elenco dei consiglieri e degli assessori intervenuti alle adunanze medesime, gli argomenti esaminati, le eventuali decisioni assunte ed i voti espressi. Esso è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>2. Il verbale è di norma approvato nella seduta immediatamente successiva.</p> <p>3. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, i verbali non sottoposti ad approvazione della Commissione Consiliare Permanente e della Commissione di vigilanza sono depositati presso la segreteria della singola commissione contestualmente alla loro trasmissione, anche a mezzo di posta elettronica, ai membri della stessa. Se, entro i successivi dieci giorni, nessun consigliere avanza osservazioni i verbali si intendono definitivi. Ove ne pervengano, le stesse sono allegate, a cura del segretario della commissione, al verbale cui si riferiscono, così reso definitivo.</p> <p>4. Copia del verbale è inviata, a cura del segretario della Commissione, ai membri della Commissione, al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al Segretario Generale ed al Direttore Generale nonché al Servizio di Segreteria Consiliare.</p> <p>5. Di norma, di ogni seduta pubblica è effettuata una registrazione su supporto magnetico e digitale.</p> <p>6. Le registrazioni magnetiche e digitali sono conservate presso gli uffici di Segreteria del Consiglio Comunale a disposizione dei singoli Consiglieri. I supporti contenenti le registrazioni delle adunanze possono essere duplicati al fine di garantire il diritto di accesso.</p> <p>7. Il Presidente del Consiglio Comunale può provvedere alla diffusione integrale del dibattito delle sedute pubbliche delle Commissioni Consiliari Permanenti e della Commissione di Vigilanza o di parti di esse.</p> <p>8. I Consiglieri comunali possono richiedere al Presidente del Consiglio di ottenere in tempi urgenti e per casi particolari e motivati la trascrizione integrale o parziale di sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti e della Commissione di Vigilanza di cui sono membri. La suddetta richiesta può essere, altresì, avanzata da chiunque abbia un motivato interesse ed è disciplinata, con esclusione dei Consiglieri Comunali, dalle norme contenute nel</p>	<p>1. Delle adunanze delle Commissioni Consiliari Permanenti e della Commissione di Vigilanza di cui al successivo art. 28, viene redatto, a cura della segreteria della commissione, un verbale sintetico contenente l'elenco dei consiglieri e degli assessori intervenuti alle adunanze medesime, gli argomenti esaminati, le eventuali decisioni assunte ed i voti espressi. Esso è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>2. Il verbale è di norma approvato nella seduta immediatamente successiva.</p> <p>3. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, i verbali non sottoposti ad approvazione della Commissione Consiliare Permanente e della Commissione di vigilanza sono depositati presso la segreteria della singola commissione contestualmente alla loro trasmissione, anche a mezzo di posta elettronica, ai membri della stessa. Se, entro i successivi dieci giorni, nessun consigliere avanza osservazioni i verbali si intendono definitivi. Ove ne pervengano, le stesse sono allegate, a cura del segretario della commissione, al verbale cui si riferiscono, così reso definitivo.</p> <p>4. Copia del verbale è inviata, a cura del segretario della Commissione, ai membri della Commissione, al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al Segretario Generale ed al Direttore Generale nonché al Servizio di Segreteria Consiliare.</p> <p>5. Di norma, di ogni seduta pubblica è effettuata una registrazione su supporto magnetico e digitale.</p> <p>6. Le registrazioni magnetiche e digitali sono conservate presso gli uffici di Segreteria del Consiglio Comunale a disposizione dei singoli Consiglieri. I supporti contenenti le registrazioni delle adunanze possono essere duplicati al fine di garantire il diritto di accesso.</p> <p>7. Il Presidente del Consiglio Comunale può provvedere alla diffusione integrale del dibattito delle sedute pubbliche delle Commissioni Consiliari Permanenti e della Commissione di Vigilanza o di parti di esse.</p> <p>8. I Consiglieri comunali possono richiedere al Presidente del Consiglio di ottenere in tempi urgenti e per casi particolari e motivati la trascrizione integrale o parziale di sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti e della Commissione di Vigilanza di cui sono membri. La suddetta richiesta può essere, altresì, avanzata da chiunque abbia un motivato interesse ed è disciplinata, con esclusione dei Consiglieri Comunali, dalle norme contenute nel</p>
---	--

<p>vigente regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 27 Pubblicità delle sedute</p> <p>1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo il caso di cui all'articolo 22, comma 12, ed i casi previsti dall'articolo 81 del presente regolamento per le sedute del Consiglio Comunale.</p> <p>2. Salvo il caso di convocazione per motivi di urgenza, l'avviso di convocazione delle Commissioni viene pubblicato all'Albo Pretorio almeno cinque giorni prima della seduta. Altre forme di pubblicizzazione potranno essere proposte dal Presidente della Commissione, sentito il Presidente del Consiglio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 28 Commissione di vigilanza</p> <p>1. Il Consiglio costituisce, con criterio proporzionale e comunque secondo i criteri stabiliti dall'art. 18, comma 1, la Commissione di vigilanza, con funzioni di garanzia e di controllo sull'attività dell'Amministrazione Comunale nonché di istituzioni, enti pubblici dipendenti e gestori di servizi pubblici comunali anche costituiti in forma societaria, tenuto conto degli indirizzi consiliari.</p> <p>2 La Presidenza e la Vice Presidenza della Commissione sono riservate a Consiglieri di minoranza, su proposta dei commissari espressione dei gruppi di minoranza che sottopongono al voto un solo candidato rispettivamente per la Presidenza e la Vice Presidenza.</p> <p>3. La Commissione, oltre ai poteri delle Commissioni Consiliari Permanenti, può acquisire documenti nonché sentire i componenti degli organi dell'Amministrazione Comunale e delle strutture di cui al precedente comma 1.</p> <p>4 Alla Commissione sono attribuiti compiti di garanzia della legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, in particolare, la verifica ed il controllo sugli atti e sui procedimenti amministrativi. Al fine di raggiungere tali obiettivi e di consentire al Consiglio la verifica periodica dello stato di attuazione dei programmi, essa provvede a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stimolare e monitorare la costruzione di un sistema di controlli interni; - verificare l'esistenza e l'idoneità 	<p>vigente regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 27 Pubblicità delle sedute</p> <p>1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo il caso di cui all'articolo 22, comma 12, ed i casi previsti dall'articolo 81 del presente regolamento per le sedute del Consiglio Comunale.</p> <p>2. Salvo il caso di convocazione per motivi di urgenza, l'avviso di convocazione delle Commissioni viene pubblicato all'Albo Pretorio almeno cinque giorni prima della seduta. Altre forme di pubblicizzazione potranno essere proposte dal Presidente della Commissione, sentito il Presidente del Consiglio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 28 Commissione di vigilanza</p> <p>1. Il Consiglio costituisce, con criterio proporzionale e comunque secondo i criteri stabiliti dall'art. 18, comma 1, la Commissione di vigilanza, con funzioni di garanzia e di controllo sull'attività dell'Amministrazione Comunale nonché di istituzioni, enti pubblici dipendenti e gestori di servizi pubblici comunali anche costituiti in forma societaria, tenuto conto degli indirizzi consiliari.</p> <p>2 La Presidenza e la Vice Presidenza della Commissione sono riservate a Consiglieri di minoranza, su proposta dei commissari espressione dei gruppi di minoranza che sottopongono al voto un solo candidato rispettivamente per la Presidenza e la Vice Presidenza.</p> <p>3. La Commissione, oltre ai poteri delle Commissioni Consiliari Permanenti, può acquisire documenti nonché sentire i componenti degli organi dell'Amministrazione Comunale e delle strutture di cui al precedente comma 1.</p> <p>4 Alla Commissione sono attribuiti compiti di garanzia della legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, in particolare, la verifica ed il controllo sugli atti e sui procedimenti amministrativi. Al fine di raggiungere tali obiettivi e di consentire al Consiglio la verifica periodica dello stato di attuazione dei programmi, essa provvede a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stimolare e monitorare la costruzione di un sistema di controlli interni; - verificare l'esistenza e l'idoneità
--	--

degli strumenti di controllo e di valutazione predisposti e proporre il miglioramento e l'evoluzione;

- verificare il rispetto delle competenze, la correttezza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

- acquisire i piani esecutivi di gestione, i referti dei revisori dei conti e del nucleo di valutazione ed ogni altro atto utile all'esercizio delle proprie funzioni.

5. Al fine di favorire l'attività della Commissione, l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale è trasmesso al suo Presidente, a cura degli uffici della Segreteria.

6. La Commissione può richiedere, informandone il Sindaco, relazioni scritte al dirigente competente per materia, il quale è tenuto a provvedervi entro quindici giorni dalla richiesta.

7. La Commissione, periodicamente e comunque con cadenza almeno annuale, presenta al Consiglio una relazione sull'attività svolta.

CAPO V
Altre articolazioni

Art. 29
Commissioni Speciali e Commissioni Speciali d'indagine

1. Il Consiglio Comunale, su proposta di un terzo dei consiglieri e con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, può costituire con criterio proporzionale per oggetti specifici Commissioni Speciali e Commissioni Speciali d'indagine aventi ad oggetto determinate questioni non rientranti fra quelle di competenza di alcuna Commissione Consiliare Permanente. All'atto della costituzione il Consiglio fissa un termine entro il quale tali commissioni devono terminare i propri lavori e riferire al Consiglio ai sensi del comma 4.

2 La Presidenza e la Vice Presidenza di dette Commissioni sono riservate a consiglieri di minoranza, su proposta dei commissari espressione dei gruppi di minoranza che sottopongono al voto un solo candidato rispettivamente per la Presidenza e la Vice Presidenza.

~~degli strumenti di controllo e di valutazione predisposti e proporre il miglioramento e l'evoluzione;~~

~~- verificare il rispetto delle competenze, la correttezza e l'efficacia dell'azione amministrativa;~~

~~- acquisire i piani esecutivi di gestione, i referti dei revisori dei conti e del nucleo di valutazione ed ogni altro atto utile all'esercizio delle proprie funzioni.~~

5. Al fine di favorire l'attività della Commissione, l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale è trasmesso al suo Presidente, a cura degli uffici della Segreteria.

6. La Commissione può richiedere, informandone il Sindaco, relazioni scritte al dirigente competente per materia, il quale è tenuto a provvedervi entro quindici giorni dalla richiesta.

7. La Commissione, periodicamente e comunque con cadenza almeno annuale, presenta al Consiglio una relazione sull'attività svolta.

CAPO V
Altre articolazioni

Art. 29
Commissioni Speciali e Commissioni Speciali d'indagine

1. Il Consiglio Comunale, su proposta di un terzo dei consiglieri e con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, può costituire con criterio proporzionale per oggetti specifici Commissioni Speciali e Commissioni Speciali d'indagine aventi ad oggetto determinate questioni non rientranti fra quelle di competenza di alcuna Commissione Consiliare Permanente. All'atto della costituzione il Consiglio fissa un termine entro il quale tali commissioni devono terminare i propri lavori e riferire al Consiglio ai sensi del comma 4.

2 La Presidenza e la Vice Presidenza di dette Commissioni sono riservate a consiglieri di minoranza, su proposta dei commissari espressione dei gruppi di minoranza che sottopongono al voto un solo candidato rispettivamente per la Presidenza e la Vice Presidenza.

<p>3. La Commissione Speciale e la Commissione Speciale d'indagine, oltre ai poteri delle Commissioni Consiliari Permanenti, possono compiere ispezioni sui luoghi e sulle cose, possono acquisire documenti nonché sentire i dipendenti e i componenti degli organi dell'Amministrazione Comunale nonché di istituzioni, enti pubblici dipendenti e gestori di servizi pubblici comunali anche costituiti in forma societaria.</p> <p>4. La Commissione Speciale e la Commissione Speciale d'indagine terminano i loro lavori con una relazione scritta sui fatti accertati, nella quale possono eventualmente suggerire l'adozione di misure opportune. La relazione è trasmessa al Presidente del Consiglio e al Sindaco per le determinazioni del caso. Indi viene distribuita a tutti i Consiglieri e posta in discussione entro trenta giorni dal suo invio al Presidente del Consiglio.</p> <p>5. Esaurito l'oggetto per il quale sono state costituite, la Commissione Speciale e la Commissione Speciale d'indagine sono sciolte di diritto.</p> <p style="text-align: center;">Art. 30 Norma comune relativamente al Capo V</p> <p>1. Alle Commissioni del presente Capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili alle Commissioni Consiliari Permanenti.</p>	<p>3. La Commissione Speciale e la Commissione Speciale d'indagine, oltre ai poteri delle Commissioni Consiliari Permanenti, possono compiere ispezioni sui luoghi e sulle cose, possono acquisire documenti nonché sentire i dipendenti e i componenti degli organi dell'Amministrazione Comunale nonché di istituzioni, enti pubblici dipendenti e gestori di servizi pubblici comunali anche costituiti in forma societaria.</p> <p>4. La Commissione Speciale e la Commissione Speciale d'indagine terminano i loro lavori con una relazione scritta sui fatti accertati, nella quale possono eventualmente suggerire l'adozione di misure opportune. La relazione è trasmessa al Presidente del Consiglio e al Sindaco per le determinazioni del caso. Indi viene distribuita a tutti i Consiglieri e posta in discussione entro trenta giorni dal suo invio al Presidente del Consiglio.</p> <p>5. Esaurito l'oggetto per il quale sono state costituite, la Commissione Speciale e la Commissione Speciale d'indagine sono sciolte di diritto.</p> <p style="text-align: center;">Art. 30 Norma comune relativamente al Capo V</p> <p>1. Alle Commissioni del presente Capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili alle Commissioni Consiliari Permanenti.</p>
---	---